

Associazione di Volontariato

**L'ARCA '93**

Onlus

Viale Pordenone 28/a

(Iscritta al Reg.Reg.Organizz.Volontariato  
n. VE.0157 il 19gen1994)

**Cod.Fisc. 92012020274**

## S T A T U T O

(Testo coordinato :

- Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci – redatto in scrittura privata – registrato a Portogruaro il 6 aprile 1993 al n.996/3T.
- Modificato dall'Assemblea dei Soci il 30 aprile 2015, registrato a Portogruaro il 05 APR 2016 al n. 631/53

## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 30/04/2015

In data 25/04/2015 alle ore 09.00 presso la sala parrocchiale della Scuola Materna di San Nicolò a Portogruaro si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione di Volontariato Arca93. Risultano presenti tutti i soci aventi diritto di voto.

Ordine del Giorno: Modifica Statuto dell'Associazione

Il Presidente Drigo Massimiliano illustre le modifiche apportate allo Statuto che si sono rese necessarie per adeguarlo alla normativa vigente in quanto Onlus.

Passa quindi alla lettura dello Statuto:

### ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L'ARCA 93

#### STATUTO

##### ART. 1

###### **(Denominazione e sede)**

L'organizzazione di volontariato, denominata: Associazione di Volontariato L'Arca 93 assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in viale Pordenone 28A nel comune di Portogruaro (Venezia).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

##### ART. 2

###### **(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato Associazione di Volontariato L'Arca 93 è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

##### ART. 3

###### **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

##### ART. 4

###### **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

##### ART. 5

###### **(Finalità)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito socio-assistenziale.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- Individuare e rimuovere all'origine le cause che creano o alimentano situazioni di emarginazione sociale con particolare riferimento a quelle causate da disabilità psico-fisiche;
- Fornire risposte immediate alle esigenze delle persone emarginate;
- Contribuire, attraverso l'informazione ed iniziative di sensibilizzazione, ad individuare e conoscere le situazioni di disagio ed emarginazione esistenti nel territorio;
- Promuovere e sostenere iniziative che rimuovano le forme di disagio sociale, favorendo le esperienze, i progetti ed i metodi di auto aiuto realizzati con l'apporto della famiglia e del volontariato;
- Favorire il recupero e la corresponsabilizzazione degli emarginati all'effettiva partecipazione alla vita civile e sociale;
- Collaborare con Associazioni, Enti Pubblici e Privati e con gli stessi utenti dei servizi, al fine di individuare le strategie più efficaci al soddisfacimento dei bisogni;
- Organizzare nell'ambito sociale convegni, dibattiti, mostre, incontri;
- Promuovere, creare e gestire realtà di servizio alla persona umana, alla formazione della sua piena dignità, all'importanza del proprio ruolo sociale e all'approfondimento dei valori della solidarietà.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

##### ART. 6

###### **(Ammissione)**

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono previste quattro categorie di soci:

**ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

**volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

**sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

**benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

#### ART. 7

##### (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

#### ART. 8

##### (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### ART. 9

##### (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### ART. 10

##### (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene reso disponibile in libera visione a tutti i soci che ne facciano richiesta.

#### ART. 11

##### (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### ART. 12

##### (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di Aprile. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure via posta elettronica oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

#### **ART. 13**

##### **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14**

##### **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 15**

##### **(Consiglio Direttivo)**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 2 e sono rieleggibili per un numero massimo di 6 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

#### **ART. 16**

##### **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti; per effetto di tale nomina, assume la presidenza sia del Consiglio Direttivo che dell'organizzazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17**

##### **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

#### **ART. 18**

##### **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

#### **ART. 19**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

**ART. 20**

**(Proventi derivanti da attività marginali)**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

**ART. 21**

**(Bilancio)**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 22**

**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 23**

**(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 24**

**(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

**ART. 25**

**(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 26**

**(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

**ART. 27**

**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

**ART. 28**

**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea approva all'unanimità

La Segretaria

ODORICO Desirèe

Il Presidente

DRIGO Massimiliano

*Odorico Desirèe*

*Drigo Massimiliano*



**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOGRUARO

Atto Registrato il 5 APR. 2016  
al N° 631 Serie 3  
Pagati € ESENTE

IL FUNZIONARIO  
Carla PEDRON(\*)

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Massimo Esposito